

COMUNE DI FONNI

Provincia di Nuoro

Ordinanze della Sindaca

N. 7 DEL 27-06-2016

Oggetto: Pulizia terreni incolti e abbandonati - attuazione Delibera della G.R. n. 27/2 del 13 maggio 2016-aggiornamento Prescrizioni Regionali Antincendio triennio 2014-2016 e revisione 2016

PREMESSO che con l'inoltrarsi della stagione estiva è necessario attuare un programma di prevenzione per evitare che le diverse aree del centro abitato, dell'immediata periferia e dell'agro siano in stato di abbandono divenendo potenziale focolaio d'incendi, ricettacolo di rifiuti ed habitat per topi, ratti, serpenti, insetti nocivi per la salute dell'uomo;

RAVVISATA l'urgenza di controllare tali circostanze stabilendo gli accorgimenti opportuni a prevenire situazioni di pericolo e pregiudizio per l'incolumità, l'igiene e la salute pubblica e privata, custodire il decoro ambientale, far fronte al proliferare di insetti e parassiti, garantire la visibilità e viabilità delle strade e prevenire gli incendi;

CONSIDERATO che è necessario obbligare i proprietari ad assicurare la costante manutenzione dei terreni in stato di abbandono e delle aree libere in stato di degrado al fine di risolvere quanto su anzidetto,

VISTI:

- l' art. 50 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria ed in merito agli interventi di Polizia Stradale e di Protezione Civile;
- l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;
- le Delibere della G.R. prescrizioni antincendio e relativi allegati:
 - n. 14/41 del 18/04/2014 - anno 2014-2016 e revisione 2014;
 - n. 31/6 del 17.6.2015 - anno 2014-2016 e revisione 2015,
 - n. 27/2 del 13 maggio 2016- aggiornamento anno 2014-2016 e revisione 2016;

ORDINA

Per l'annualità 2016, in linea con la Delibera della Giunta Regionale n. 27/2 del 13 maggio 2016, **con decorrenza immediata**

1. Alla generalità dei proprietari, affittuari, conduttori e detentori di **terreni incolti ricadenti nel perimetro del centro abitato e prospicienti le strade**, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, di procedere, periodicamente lungo tutto il perimetro di proprietà e per una fascia di almeno 3 (tre) metri dell'area limitrofa a strade pubbliche, agli interventi di pulizia e controllo della vegetazione di seguito elencati:

1.a - taglio dell'erba, dei rovi e sterpaglie, regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante;

1.b - rimozione dello sfalcio, del materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili e vetrosi;

2. ai proprietari e/o agli affittuari dei terreni e delle aree libere ubicate nel territorio comunale:
 - 2.a - non lasciare in deposito sugli stessi terreni materiale tale da offrire rifugio ad animali che siano potenziali veicoli di malattie o comunque di inconvenienti igienico-sanitari;
 - 2.b - tenere le aree in questione sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erba, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendole pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione;
 - 2.c – creare intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati a ricevere bestiame fasce parafulco non inferiori a 5 (cinque) metri;
 - 2.d – realizzare nelle aree perimetrali ai fondi superiori a 10 (dieci) ettari e comunque nei lati prospicienti la viabilità una fascia arata di almeno 3 (tre) metri di larghezza. Se tali fondi sono inclusi nelle aree urbane periferiche o al confine con aree boschive la fascia non può essere inferiore a 5 (cinque) metri;
3. ai proprietari e gestori di **Linee elettriche** l'adozione di accorgimenti tecnici che consentano, per tutto il periodo fissato dalle prescrizioni regionali antincendio, di mantenere un'area di sicurezza efficace, in particolare:
 - 3.a - predisporre un piano di manutenzione da attuare prima dell'inizio del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 3;
 - 3.b - eliminare tutti i contatti di fronde con le linee elettriche aeree nude, attraverso il taglio di rami o il taglio raso (per una fascia di almeno 3 metri per la media tensione e di 1 metro per la bassa tensione) di alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con il movimento, generare incendi;
Nei casi in cui i proprietari dei terreni non consentano l'accesso ai fondi per l'esecuzione dei lavori i gestori di elettrodotti, devono segnalare il fatto al Corpo forestale e di vigilanza ambientale e avvisare i proprietari dei terreni che hanno l'onere di adempiere alle prescrizioni antincendi, precisando le modalità;
 - 3.c – ove sono collocate cabine elettriche, a palo o in muratura, prive di dispositivi con spinterometro e scaricatore, provvedere allo sfalcio e ripulitura della fascia ad esse circostanti per una larghezza o raggio non inferiore a 5 metri.
4. I **depositi di materiale infiammabile o combustibile**: carburante, legname, sughero, foraggio o altri materiali infiammabili o combustibili, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza ed essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. I proprietari e gestori degli stessi, hanno l'obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato;
5. Gli Enti proprietari di **Strade e pertinenze stradali** o gestori di aree dotate di sistema viario: L'A.N.A.S. S.p.A, le Province, i Consorzi Industriali e di Bonifica devono provvedere al taglio di fieno, cespugli, sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri;
6. Il materiale proveniente dallo sfalcio delle erbe e/o pulitura è rimosso a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori e smaltito nelle forme previste dalle vigenti normative in materia;
7. Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm. (C.d.S.) e art. 21 del D.P.R. n. 495/1996 e ss.mm. (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale. Se del

caso, prima dell'inizio dei lavori, dovranno concordarsi con l'Ufficio di Polizia Municipale di questo comune i tempi e i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale;

DEMANDA

8. La Forza Pubblica, la Polizia Municipale e il Comando della Compagnia Baracellare di Fonni e qualsiasi altro soggetto con compiti di Polizia Giudiziaria, ognuno per le proprie competenze, la verifica dell'avvenuta esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

9. che
- 9.1 – Fatto salvo il sistema sanzionatorio dell'art. 10 L. 353/2000 e le sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00**, in attuazione dei limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
 - 9.2 - i trasgressori hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dal precedente capoverso nella misura stabilita ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981 e ss. mm. e ii.;
 - 9.3 - In caso di inadempimento successivo all'accertamento della violazione e all'applicazione delle sanzioni, si provvederà d'ufficio all'esecuzione della pulizia dei lotti interessati con addebito delle spese a carico del trasgressore. Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori prescritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

INFORMA

10. Che

- 10.1 - Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è Responsabile Servizi Tecnici ed Urbanistica Comune di Fonni;
- 10.2 - ciascun interessato può presentare memorie scritte, documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- 10.-3 - gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario pubblico presso il Servizio di cui al precedente punto 10.01;
- 10.4 - la presente ordinanza sindacale sostituisce in ogni sua parte le precedenti ordinanze in materia;
- 10.5 -Ai sensi dell'art. 3, c. 4, L. 241/1990 contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo;

DISPONE

11. Che la presente ordinanza sia

- 11.1 - pubblicata al Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Fonni e che alla stessa sia data ampia diffusione con affissione in formato sintetico nei luoghi pubblici maggiormente frequentati (esercizi ed uffici pubblici)
- 11.2 - comunicata alla Prefettura e Provincia di Nuoro, all'ANAS, alla Stazione dei Carabinieri di Fonni, alla Stazione del Corpo Forestale di Gavoi, al Servizio Lavori Pubblici ed ambiente, alla Polizia Municipale ed alla Compagnia Baracellare di Fonni.

- 11.3 – trasmessa all'Ufficio Segreteria ed all'Ufficio Messo Comunale per gli adempimenti di pubblicazione di cui al precedente punto 11.01.

Dalla Residenza Municipale, li 27 GIUGNO 2016



La Sindaca
DANIELA FALCONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente decreto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio in data odierna per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

(n. 362/2016)

Fonni, lì 28-06-2016

IL MESSO COMUNALE